

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
- CATANZARO -

RICORSO

PER

La società **AGRICOLA SAN FLORO A R.L.** (P.I. 03107150793), in persona del legale rappresentante Sig. Eugenio Sgromo, con sede in Lamezia Terme (CZ), alla Via Galvani 8 e **DOTT. AGRON. RAFFAELE BRUNO SONNI** (C.F. SNNRFL78P25M208J), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Saverio STICCHI DAMIANI (c.f.STCSVR75E11D862Q – pec: sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it - fax: 0832/247893) e dall'Avv. Gianfranco SPINELLI (C.F. SPNGFR67L24F888P – pec gianfranco.spinelli@avvlamezia.legalmail.it – fax 0968 24659 – 27644) ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Acri n. 65, presso e nello studio dell'Avv. Franco Leone

CONTRO

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente p.t.,

E NEI CONFRONTI DI

AGRICOLA LENTI SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede in Contrada Lenti, Lamezia Terme (CZ)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018 avente ad oggetto “PSR Calabria 2014-2020 – Reg. UE n. 1305/2013 – Misura 4.1 “Investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende” interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4. bando “Pacchetto aggregato” – approvazione graduatoria definitiva “finale” – annualità 2016. Incremento dotazione finanziaria”;
- della graduatoria definitiva finale approvata con il suddetto decreto dirigenziale, nella parte in cui ricomprende la ricorrente al n. 348 dell'Allegato B - Domande Escluse;
- dei verbali di valutazione della Commissione per l'istruttoria delle istanze di riesame, in parte *qua*, di estremo e contenuto sconosciuti, posti alla base della graduatoria definitiva finale impugnata nella parte in cui viene esclusa l'azienda ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare:
 - solo ove occorra, della graduatoria provvisoria del 7.9.2017 nella quale la ricorrente figurava tra gli esclusi e del relativo decreto di approvazione n. 9836/2017;
- delle disposizioni procedurali, in parte *qua*, nei termini esposti nel corpo del ricorso.

FATTO

1. Con istanza dell'11.2.2017 la ditta ricorrente ha presentato, per il tramite del Dott. Raffaele Sonni - professionista accreditato ad operare sulla “*funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN*” nonché professionista altresì incaricato della redazione e gestione del progetto di investimento agrario

- la domanda di accesso alle misure di agevolazione di cui al n. 4/4.1 Pacchetto Aggregato 4.1 “interventi nelle aziende agricole” a valere sul PSR Calabria 2014/2020.

Le disposizioni procedurali pubblicate dalla Regione Calabria (e versate in atti), approvate con DDG n. 7609/2016, prevedevano le modalità di presentazione delle domande, a pena di irricevibilità e di inammissibilità delle stesse, nonché le modalità di valutazione delle medesime, valutazione che sarebbe sfociata nella pubblicazione di una graduatoria provvisoria all’esito della quale sarebbe stato possibile, per i richiedenti esclusi, formulare istanze di riesame del giudizio negativamente espresso nei loro confronti.

2. Con decreto del Dirigente Generale Vicario n. 9836 del 7.9.2017 è stata approvata la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi ed è stato contestualmente ribadito che entro 15 giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria il richiedente avrebbe potuto chiedere il riesame opportunamente motivato e documentato per la definizione della propria posizione.

A valle della pubblicazione della graduatoria del 7.9.2017 la ditta richiedente figurava al n. 697 dell’elenco B “Domande escluse”, con la seguente motivazione “*Documentazione progettuale non conforme*”.

3. In data 22.9.2017, con decreto del Dirigente Generale Vicario n. 10351, la Regione Calabria ha concesso ulteriori 15 giorni per la presentazione delle istanze di riesame (scadenza ultima il 7.10.2017) e con successivo Decreto del Dirigente Vicario n. 10609 del 28.9.2017 ha decretato di “integrare il DDG n. 10351 del 22.9.2017 con le seguenti specifiche: *modificare il DDG n. 7609/2016* (di approvazione delle disposizioni procedurali) *concedendo ulteriori 15 giorni dalla data ultima di scadenza, per la presentazione delle istanze di riesame; all’esito del riesame, sarà approvata la graduatoria definitiva “finale”, comprendente le istanze già ammesse e quelle favorevolmente valutate a seguito di riesame, nonché quelle definitivamente escluse, avverso la quale potrà essere espletato il ricorso giurisdizionale o straordinario nei rispettivi termini*”.

4. In data 4.10.2017, quindi, la ditta ricorrente ha presentato istanza di riesame censurando la valutazione espressa nei propri confronti.

5. In data 19.12.2018, con Decreto Dirigenziale n. 15612/2018, a valle dell’istruttoria condotta sulle istanze di riesame, la Regione Calabria ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva finale prevista dal summenzionato DDG n. 10609/2017, graduatoria definitiva con la quale l’Amministrazione, rigettando i motivi formulati in via amministrativa dalla ricorrente, ha definitivamente escluso l’impresa dalle richieste agevolazioni.

In particolare, la Regione, nel citato decreto dirigenziale, ha precisato che “*per come riportato al paragrafo 3 delle disposizioni procedurali di cui al DDG n.. 7609 del 30.06.2016, la pubblicazione del presente decreto di approvazione nel BURC e sul sito istituzionale dell’ADG funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 8, co. 3, della l. 241/90*”; ha, quindi, preso atto dei verbali di valutazione istruttoria

delle istanze di riesame trasmessi dalla Commissione del riesame e ha approvato la graduatoria degli ammessi (Allegato A) e quella degli esclusi (Allegato B), ove risulta inserita la ricorrente al n. 348 con la seguente motivazione *“si conferma la non conformità di una parte della documentazione progettuale”*.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati per le seguenti ragioni di

DIRITTO

IN LIMINE

L'azienda ricorrente è stata esclusa dalle agevolazioni regionali del Bando Pacchetto Aggregato Regione Calabria – annualità 2016 con la seguente motivazione: *“si conferma la non conformità di una parte della documentazione progettuale”*.

In via preliminare si segnala la ritualità dell'impugnazione odiernamente proposta atteso che i provvedimenti impugnati non devono intendersi meramente confermativi della prima valutazione ma diversamente atti di conferma adottati a seguito di una rinnovata istruttoria.

Tali provvedimenti, infatti, costituiscono gli atti “finali” di chiusura del procedimento di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni regionali richieste, che hanno subito una rivalutazione, a valle di una complessa istruttoria, richiesta con l'istanza di riesame presentata in data 4.10.2017.

Sulla natura degli atti odiernamente impugnati vi è indubbia conferma:

- nel Decreto del Dirigente Vicario n. 10609 del 28.9.2017 nel quale si prevedeva di *“integrare il DDG n. 10351 del 22.9.2017” con le seguenti specifiche: modificare il DDG n. 7609/2016 (di approvazione delle disposizioni procedurali) concedendo ulteriori 15 giorni dalla data ultima di scadenza, per la presentazione delle istanze di riesame; all'esito del riesame, sarà approvata la graduatoria definitiva “finale”, comprendente le istanze già ammesse e quelle favorevolmente valutate a seguito di riesame, nonché quelle definitivamente escluse, avverso la quale potrà essere espletato il ricorso giurisdizionale o straordinario nei rispettivi termini”*;

- nel decreto impugnato n. 15612/2018, con il quale la Regione ha precisato che *“per come riportato al paragrafo 3 delle disposizioni procedurali di cui al DDG n. 7609 del 30.06.2016, la pubblicazione del presente decreto di approvazione nel BURC e sul sito istituzionale dell'ADG funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 8, co. 3, della l. 241/90”*, rilevando al contempo che *“la ripubblicazione della graduatoria non avrà effetti modificativi solo per quelle posizioni già inserite nella graduatoria di cui al DDG n. 9836 del 7.9.2017 per le quali non risulta essere stata presentata istanza di riesame”*, tra le quali, evidentemente, non rientra la ricorrente che invece ha proposto istanza di riesame;

- dalla pubblicazione del suddetto decreto sul sito della Regione ove si legge che *“a*

valle della pubblicazione della prima graduatoria, dopo un complesso e lungo lavoro di istruttoria, oggi il dipartimento ha predisposto gli elenchi definitivi finali che comprendono n. 429 aziende beneficiarie, 187 in più rispetto alla prima graduatoria”, atti ovviamente suscettibili di impugnazione in quanto definitivamente lesivi.

Su tali presupposti, quindi, la conferma delle motivazioni di esclusione dell’impresa ricorrente deve ritenersi l’atto definitivamente lesivo avverso il quale proporre adeguata impugnazione.

Ciò posto, rispetto alla valutazione di non conformità di una parte della documentazione progettuale effettuata dall’amministrazione, si dimostrerà che la stessa:

- in primo luogo è attinta da difetto motivazionale, attesa l’estrema genericità in cui si sostanzia (non conformità di documentazione progettuale);

- in secondo luogo, anche volendo ammettere quanto sembrerebbe emergere dall’accesso agli atti, vale a dire che la presunta “non conformità” si sostanzierebbe nell’assenza della firma del professionista incaricato Sonni su due tavole progettuali e sul computo metrico, documenti informatici comunque incontestabilmente sottoscritti telematicamente dal richiedente il beneficio, l’illegittimità della valutazione regionale emergerebbe:

- a) dal fatto che, in considerazione delle modalità di presentazione dei citati elaborati (per il tramite di professionista accreditato ad operare sulla “funzionalità on line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN”, e professionista altresì incaricato dall’istante della redazione e gestione del progetto di investimento agrario), ogni documento informatico rappresentativo di quegli atti di progetto era ed è da intendersi legalmente sottoscritto in modo elettronico sia dal richiedente il beneficio (Società Agricola San Floro a r.l.) sia da detto professionista (Dott. Agron. Raffaele Bruno Sonni del pari odierno ricor-rente), con sua firma, giusta la disciplina del codice dell’amministrazione digitale;

- b) che ove anche i ripetuti atti (mancanti di sottoscrizione olografa) fossero (denegatamente) reputati difettare, in quanto tali, di fisica o informatica sottoscrizione del citato tecnico (oltre a quella, sicuramente apposta in modo telematico, del richiedente il beneficio), non per questo la domanda di agevolazione (avrebbe potuto e) potrebbe mai venire esclusa dalla procedura selettiva, rimanendo ad ogni modo i documenti riferibili, in modo univoco ed immodificabile, alla paternità del proprio autore: lo stesso Dott. Agron. Raffaele Bruno Sonni, tecnico incaricato dall’istante della redazione e gestione del progetto di investimento agrario, di cui quegli elaborati erano parte integrante (nonché professionista accreditato ad operare sul sistema telematico predisposto dall’Amministrazione);

- c) che ove anche la sottoscrizione creduta mancare fosse stata reputata ad ogni modo necessaria, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il potere di soccorso (che è potere ad esercizio necessario) di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/90, nonché di cui all’art. 59

del Regolamento UE n. 1306/2013 e all'art. 4 Reg. UE di esecuzione n. 809/2014, ed invece ha trascurato illegittimamente, tale obbligatorio passaggio procedimentale.

I

DIFETTO MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 S.M.I.

Le ragioni poste alla base dell'esclusione disposta nei confronti della società ricorrente sono del tutto generiche atteso che la Regione ha escluso la Agricola San Floro s.r.l. senza esplicitare in cosa risiederebbe la pretesa non conformità di parte della documentazione progettuale.

Tale affermazione non consente, invero, alla ricorrente di poter individuare i motivi per i quali la propria domanda è stata esclusa, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione adottato per violazione dell'art. 3 della l. 241/90.

Ed invero, *“la motivazione descrive l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione ed è finalizzata a giustificare il contenuto dispositivo del provvedimento. In particolare, la motivazione del provvedimento costituisce espressione, tra l'altro, dei principi di trasparenza e imparzialità dell'amministrazione”* (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12/06/2018, n. 6557) e *“ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarci, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 24/07/2018, n. 4947).

La genericità della motivazione adottata dalla Regione, quindi, vizia a monte la legittimità del provvedimento di esclusione impugnato.

II

ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI. VIOLAZIONE ARTT.

21, 24, 45 E 65 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE. DIFETTO ISTRUTTORIO.

Fermo restando quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, ove la pretesa non conformità di parte della documentazione dovesse sostanziarsi, come sembrerebbe emergere da un accesso agli atti richiesto dalla ricorrente, nella presunta assenza di sottoscrizione di alcuni elaborati da parte del professionista tecnico incaricato, comunque i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per i motivi che seguono.

Le “disposizioni procedurali”, cui rimandava l'avviso pubblico di indizione della procedura, a valere quali sua *lex specialis*, prescrivevano, testualmente, quanto segue:

- art. 1.1., comma 2 *“Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato”*;

- art. 1.1., comma 4 *“Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico”*;

- art. 1.1., comma 8, “*Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP*”;

- art. 1.2 comma 1, secondo inciso, “*Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa*”.

Le “Istruzioni operative – Presentazione atti amministrativi - Sviluppo Rurale Programmazione 2014-2020” (**doc. 5**) predisposte dal SIAN (che è il Sistema Informativo Agricolo Nazionale) descrivono, all’art. 2, le funzioni rese disponibili nel SIAN ai cosiddetti “Utenti Istituzionali” (in cui sono compresi i liberi professionisti accreditati) nonché le corrispondenti attività a valere nel sistema e gli effetti sul procedimento amministrativo in modalità “dematerializzata”.

Rilevano, al riguardo, da un lato, le funzioni di firma elettronica (*one time password* in sigla *otp*) da parte dell’agricoltore beneficiario, dal che si ha firmata la domanda di agevolazione ed i documenti annessi; nonché, dall’altro lato, le funzioni, di firma elettronica (con PIN statico, seconda password) da parte dell’utente istituzionale (nella specie il professionista accreditato), da che si ha l’effetto di “Domanda rilasciata (PROTOCOLLATA)”.

Nel caso in questione, professionista accreditato per il cui tramite l’odierna ricorrente ha presentato la domanda di agevolazione è stato il Dott. Agronomo Raffaele Bruno Sonni, altresì specificamente incaricato (e quindi accreditato), giusta la modulistica predisposta dalla Regione, a compilare, stampare e rilasciare la domanda di sostegno/pagamento, nonché gestire stampare e validare l’inerente businessplan, ed ancora presentare tutta la documentazione prevista.

In tali concorrenti vesti e qualità, pertanto, lo stesso professionista ha operato nel concreto, nell’interesse del richiedente, relativamente alla domanda di agevolazioni da questi presentata e nell’inerente procedimento selettivo telematico, adoperando la firma elettronica sua propria (PIN statico, seconda password) che riferivano univocamente a lui l’operatività connessa alla chiave telematica a lui resa disponibile.

L’attività del professionista accreditato, che agiva come utente istituzionale (con propria ed esclusiva firma elettronica qualificata) sul sistema telematico di cui al portale SIAN, ed operava altresì quale tecnico abilitato incaricato della redazione degli atti progettuali del programma di investimento agevolando, andava e va, dunque, apprezzata alla luce delle seguenti norme del codice dell’amministrazione digitale (approvato con D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.).

In particolare, l’**art. 21**, al comma 1, stabilisce che “*il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta ...*” ed al comma 2

precisa che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3” (nella specie quelle predisposte nel portale SIAN della PA) “ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.

L'art. 24, al comma 1, prevede che “la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata”.

L'art. 45, poi, al comma 1, stabilisce che “i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza” (nella specie di nuovo il portale SIAN della PA) “soddisfano il requisito della forma scritta ...” (si badi che la forma scritta, ai sensi dell'art. 2702 c.c., è quella della scrittura privata, che a sua volta si estrinseca in un documento scritto e sottoscritto).

L'art. 65, infine, al comma 1, stabilisce i diversi requisiti di presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alla PA ed elenca all'uopo che esse sono valide:

“a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato” (condizione presente nel caso in esame);

“b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti” (altro elemento sussistente ad ogni modo nella nostra fattispecie);

“c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche ...” (pure tale alternativo requisito è soddisfatto nel caso in esame).

Il successivo comma 2 ammette che “le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento”.

Ebbene, non v'è chi non si accorga che, nella doverosa applicazione della disciplina appena richiamata, tutta la documentazione allegata alla domanda (ed a maggior ragione tavole di progetto e computo metrico, elaborati dal professionista nella sua ulteriore veste di tecnico abilitato alla redazione del progetto agrario agevolando), siccome prodotta nel procedimento per il tramite di utente istituzionale (il professionista accreditato per l'appunto dotato di firma elettronica sua propria) - altresì incaricato di compilare, stampare e rilasciare la domanda di sostegno/pagamento, nonché gestire stampare e validare l'inerte businessplan, ed ancora presentare tutta la documentazione prevista - era comunque

legalmente sottoscritta sia dall'aspirante al beneficio sia da quel professionista, valendo (e dovendo valere), anche per quest'ultimo - soprattutto quando (come è il caso di specie) egli agiva nella sua precipua veste di tecnico abilitato - la disciplina che l'art. 1.2., comma 1, secondo inciso, delle "disposizioni procedurali" aveva pur espresso solo quanto al richiedente il beneficio, che cioè "con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa".

Illegittimamente, dunque, la PA ha posto a base del provvedimento di esclusione oggetto di giudizio, la premessa che gli elaborati in discussione mancassero di sottoscrizione: la sottoscrizione, elettronica, era, al contrario, presente *ex lege*, proveniente sia dall'aspirante al beneficio che dal professionista tecnico da lui incaricato, in conformità alla disciplina propria del procedimento amministrativo telematico nella specie posto in essere dall'Autorità concedente (che prevedeva la possibilità di rendere il professionista del richiedente altresì utente istituzionale del sistema), quale unica ed esclusiva modalità di partecipazione alla procedura.

E viene da sé che, nella denegata ipotesi che si ritenga che le "disposizioni procedurali", con il contemplare (al menzionato art. 1.2.) gli effetti di sottoscrizione omnicomprensiva per il solo richiedente il beneficio, avessero (implicitamente) escluso la possibilità di uguali effetti omnicomprensivi per il professionista accreditato (e per le sottoscrizioni dal medesimo richieste quale tecnico abilitato), allora saranno le medesime "disposizioni procedurali" ad essere illegittime, per violazione delle ripetute norme, ed in tale senso, per quanto di ragione, se ne domanda il contestuale annullamento.

La giurisprudenza ha invero avuto modo di considerare che nelle "... *gare telematiche* ...", siccome caratterizzate dall'"*utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC ...*" è per definizione garantita la "... *corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario ...*" Attraverso l'apposizione della firma e marcatura temporale ... si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte ..." (cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., ud. 28-07-2016, dep. 03-10-2016, n. 4050).

III

VIOLAZIONE DELLA LEX CONCURSALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI MASSIMA PARTECIPAZIONE, ADEGUATEZZA, PROPORZIONALITÀ, CONSERVAZIONE, NON AGGRAVAMENTO DELLE PROCEDURE SELETTIVE DI ATTRIBUZIONE DI BENEFICI PUBBLICI NONCHÉ DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE STESSE - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE

Gradatamente al motivo di ricorso che precede, si denuncia che, ove anche gli elaborati in questione fossero (denegatamente) reputati difettare, in quanto tali, di fisica o informatica sottoscrizione del professionista tecnico che li aveva redatti (essendo essi incontestabilmente sottoscritti in modo informatico dall'aspirante al beneficio), non per

questo la domanda di agevolazione dell'odierna ricorrente (avrebbe potuto e) potrebbe mai venire esclusa dalla procedura selettiva, rimanendo ad ogni modo i documenti riferibili, in modo univoco ed immodificabile, alla paternità del proprio autore: il Dott. Agron. Raffaele Bruno Sonni, tecnico incaricato, dall'aspirante al beneficio, della redazione e gestione del progetto di investimento agrario, di cui quegli elaborati erano parte (nonché professionista accreditato, proprio perché tecnico incaricato, ad operare sul sistema telematico predisposto dall'Amministrazione).

Tale conclusione era ed è inequivocabilmente dimostrata dai convergenti dati ed elementi agli atti del procedimento, e tuttavia illegittimamente trascurati, non compresi e/o non percepiti, dall'Amministrazione nella fattispecie (con manifesto difetto di istruttoria e di motivazione).

Infatti, giusta la documentazione acquisita nella procedura, il Dott. Agron. Raffaele Bruno Sonni, da parte sua, aveva ed ha, tra l'altro, siglato e/o sottoscritto (anche in forma telematica):

- sia la stessa domanda di agevolazione (ove il Dott. Sonni sottoscrive mediante *“identificativo univoco della firma con pin statico 13032”*, cfr. **doc. 6**), la quale domanda richiama e ricomprende espressamente tutti i propri allegati (cfr. quadro M) ivi compresi specificamente (al numero 10) il “computo metrico” e (al numero 13) gli “elaborati grafici/progetto”;

- sia il modello cosiddetto “check list” (**doc. 7**) del fascicolo di domanda, i cui punti 6 ed 7 unitamente alla dichiarazione ivi contenuta in limine, **attestano (ai sensi del DPR n. 445/2000) che (punto 6) gli “atti progettuali – elaborati ex ante/ex post” e (punto 7) il “computo metrico estimativo delle opere” (allegati) integrano “documento costitutivo del fascicolo di domanda”**; detto modello è stato altresì doppiato dall'elenco (sottoscritto in modo olografo) dei documenti che il professionista ha prodotto ai fini della domanda (tra cui, di nuovo, al numero 6 gli elaborati di progetto ed al numero 7 il computo metrico, cfr. **doc. 8**);

- sia il piano di sviluppo aziendale / business plan (giusta il format di cui al “modello ISMEA” messo a disposizione dalla Regione, **doc. 9**), previsto dall'art. 2.3. comma 7 delle “disposizioni procedurali” e dall'art. 8 “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO” (d'ora in poi, semplicemente, “disposizioni attuative” **doc. 10**, alla cui disciplina rimandava l'art. 1.2., comma 2, delle “disposizioni procedurali”), piano aziendale che l'art. 14.1., n. 5) delle medesime “disposizioni attuative” richiedeva fosse (appunto) *“sottoscritto da tecnico abilitato”* (ma senza peraltro sanzionare l'omissione di tale sottoscrizione a pena di esclusione);

- sia la relazione tecnica, che il medesimo art. 8, delle “disposizioni attuative” voleva allegata al piano aziendale o businessplan (**doc. 9**) nonché *“redatta da un tecnico abilitato”*;

- sia, ancora, la dichiarazione (**doc. 11**) ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (sul modello predisposto dall'Autorità erogante), circa la legale fattibilità dell'intervento e la

immediata cantierabilità delle opere previste in progetto, che l'art. 14.1. n. 8) delle “disposizioni attuative” esigeva, appunto, da tecnico abilitato;

- sia, infine, a ben vedere, una delle due tavole degli “*elaborati grafici dell'intervento*” (**doc. 12**), che l'art. 14.1. n. 6) delle “disposizioni attuative” predicava come elementi *consistenti* (unitamente, appunto, al computo metrico) degli “*Atti progettuali*” senza peraltro prescrivere da nessuna parte la sottoscrizione da parte del tecnico.

Le sottoscrizioni olografe del professionista, ove presenti sugli atti di progetto, si presentano con suo timbro (dell'Ordine Professionale di appartenenza, recante numero di iscrizione 388) e firma, in adiacenza alla dicitura “*il tecnico Dott. Agronomo Sonni Raffaele*”; nella cosiddetta check list (**doc. 7**) – che per quanto rileva attesta, come detto, che “*atti progettuali – elaborati ex ante/ex post*” e “*computo metrico estimativo delle opere*” (allegati) integrano “*documento costitutivo del fascicolo di domanda*”- il Dott. Sonni sottoscrive nella sua espressa veste di “*tecnico libero professionista abilitato iscritto all'Ordine ...*”; e nella dichiarazione ex DPR n 445/2000 (sulla fattibilità delle opere in progetto egli si qualifica “*tecnico abilitato all'esercizio della professione ed incaricato dal beneficiario*” (**doc. 11**).

Inoltre tutti gli atti ed elaborati richiamati si presentano perfettamente coerenti nel rispettivo contenuto (quanto ad opere e lavori di progetto e relativo quadro economico ed elenco prezzi), tra di loro reciprocamente, e nei riguardi del computo metrico in questione e dell'elenco prezzi.

Il computo metrico è infatti documento contemplato dalle “disposizioni attuative” quale elemento componente degli atti progettuali da presentare unitamente alla domanda di agevolazioni (cfr. art. 14.1. n. 6/), siccome strumento di valutazione della ragionevolezza dei costi di opere e lavori esposti nel progetto dell'investimento agrario (cfr. art. 10, lett. b/).

Esso contiene, invero, l'esposizione dettagliata di spese unitarie ed inerenti quantità di opere e lavori necessari all'attuazione del progetto da cui si ricava il relativo quadro economico esposto nella domanda di agevolazione.

Di tal che computo metrico, progetto, domanda di agevolazione, relazione tecnica e quadro economico, sono diversi aspetti del medesimo oggetto, onde la paternità dell'uno (univocamente emergente dalla sottoscrizione comunque ad esso apposta) implica necessariamente la condivisione della paternità dell'altro.

E siccome prodotti in seno a procedimento selettivo telematico, i medesimi tavole di progetto e computo metrico sarebbero rimasti ad ogni modo altresì inviolabili (cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., ud. 28-07-2016, dep. 03-10-2016, n. 4050).

Se l'Amministrazione, dunque, avesse recepito tutto ciò, ed illegittimamente non lo ha fatto, con grave carenza di istruttoria, non avrebbe mai potuto pronunciare l'esclusione dalla procedura selettiva della domanda di agevolazione dell'odierna ricorrente sulla base del motivo addotto, cioè “*Documentazione progettuale non conforme*”.

Piuttosto, di fronte alla sicura “*riconducibilità*” degli atti al professionista (Dott. Agron. Sonni), l’Autorità avrebbe dovuto ritenere “... *senz'altro soddisfatta l'esigenza della individuabilità della provenienza della documentazione e*” così “*la mancata sottoscrizione ... irrilevante ...*” (cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., ud. 08-06-2017, dep. 05-07-2017, n. 3328).

La *lex specialis* di cui al bando non prescriveva (come non prescrive) in alcun luogo, tanto meno a pena di esclusione, che gli elaborati di progetto (ivi compreso il computo metrico) fossero puntualmente ed individualmente sottoscritti dal tecnico.

L’art. 2.2. delle “disposizioni procedurali” recita infatti unicamente: “*Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:*

☐ *il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;*
☐ *la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1*” (si tratta delle prescrizioni, conosciute nel motivo di ricorso che precede, circa l’insostituibile utilizzazione, da parte dell’istante al beneficio, della funzionalità on line messa a disposizione dall’Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN);

“☐ *la completezza della documentazione allegata alla domanda;*
☐ *l’assenza di iscrizione del proponente nel registro dei soggetti “inaffidabili” tenuto dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;*

L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda”.

E giusta l’art. 2.3., commi 1 e 2, delle medesime “disposizioni procedurali”, “*Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative e con riferimento alle singole misure/interventi, in capo al soggetto richiedente. In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l’ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi*”.

Niente, come si può constatare, che prescriva la presenza di sottoscrizione del tecnico su ciascun elaborato di progetto (e computo metrico), tanto meno che la prescriva a pena di esclusione.

Nelle descritte circostanze, in cui è sicura tanto la provenienza che l’affidabilità dei documenti tecnici in questione (redatti dal Dott. Agron. Raffaele Bruno Sonni, abilitato all’esercizio della professione ed incaricato dall’aspirante al beneficio della redazione del progetto di investimento agrario e della gestione della inerente domanda quale altresì professionista accreditato ad operare sul portale telematico predisposto dall’Amministrazione quale unico strumento per l’accesso ai benefici cfr. **doc. 14**), appare allora chiaro che il legittimo operare dell’Autorità avrebbe imposto di “... *di non dover escludere*” la domanda di agevolazioni di cui trattasi, “*atteso che la mancata sottoscrizione ... dei relativi elaborati da parte del progettista: - non viola alcuna prescrizione di legge; - non determina incertezza*

assoluta sul contenuto o sulla provenienza” della domanda stessa e della progettazione alla medesima allegata (cfr. T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 11-09-2015, n. 1903).

L’Amministrazione avrebbe cioè dovuto fare “... *applicazione di un condivisibile <approccio meno attento agli aspetti formali che valorizzi quelli sostanziali> ...*” e così prendere atto “*che gli elaborati fossero riconducibili con ragionevole certezza*” al richiedente il beneficio ed al tecnico da lui incaricato, evitando, appunto, la misura di esclusione (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., ud. 15-06-2017, dep. 16-08-2017, n. 4021).

Infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha “... *precisato che nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è di renderla riferibile al presentatore ... vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Cons. Stato, VI, 15 dicembre 2010, n. 8933; V, 27 aprile 2015, n. 2063). Questa premessa vale al fine di interpretare il disciplinare di gara ..*” (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-11-2016, n. 4881).

Di tal che secondo “...*condivisibile orientamento giurisprudenziale ... (T.A.R. Marche, 24 luglio 2015, n. 602) ..., in presenza di una lex specialis non univocamente interpretabile*” (e nel nostro caso, addirittura, un problema di interpretazione neppure si pone perché la lex specialis non prescrive affatto che ciascun documento di progetto sia sottoscritto e tanto meno a pena di esclusione) “*la mancata sottoscrizione di elaborati dell'offerta tecnica da parte dei progettisti non può provocare l'automatica esclusione, ... se si tratta ... di un documento regolarmente sottoscritto (come nel caso in esame)*” dal “concorrente” (nel nostro caso l’aspirante al beneficio) “*ma non dai progettisti da esso indicati...*” (cfr. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., ud. 20-07-2017, dep. 08-08-2017, n. 252).

Cioè, “*in tema di sottoscrizione dei documenti di gara, la giurisprudenza è oramai orientata verso un approccio sostanzialistico, per il quale la procedura di gara deve guardare alla qualità della dichiarazione piuttosto che all'esclusiva correttezza della sua esternazione, con la conseguenza che non possono ritenersi invalide ... quelle offerte che, come nella fattispecie, risultino certamente riferibili all'offerente anche se prive, per mero errore, di qualche sottoscrizione (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 2 febbraio 2015).*” (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., ud. 10-01-2017, dep. 09-03-2017, n. 184).

“*Ciò in coerenza con i principi di proporzionalità, di conservazione, di favor participationis e di tassatività delle cause di esclusione che assistono le procedure ad evidenza pubblica, rispetto ai quali appare eccessiva una sanzione basata su un mero e sostanzialmente inutile formalismo cui non è sottesa la tutela di alcun pubblico interesse*” (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2015, n. 2063; Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-01-2015, n. 246).

L'importante è “*ricondere il progetto presentato ...*”, come elemento della domanda di agevolazione, al richiedente ed al tecnico abilitato che se ne è reso autore “... *con la connessa assunzione di impegno e responsabilità ..., mentre è irrilevante a tal fine che siano anche sottoscritti elaborati o documenti ulteriori ...*” (cfr. Cons. Stato Sez. V, Sent., ud. 11-05-2017, dep. 12-06-2017, n. 2811; adde Cons. Stato Sez. V, Sent., 25-07-2013, n. 3966).

L'affermazione dei principi appena richiamati, come noto, è emersa, invero, in materia di procedure di aggiudicazione di pubbliche commesse (e poi infatti codificata nell'art. 46 bis del codice degli appalti che ha reso tassative le cause di esclusione dalle gare di appalto, limitandole a quelle previste espressamente dalla legge, con dichiarazione ex lege di nullità di tutte le altre eventualmente inserite nella *lex specialis*).

Ma la loro portata non può affatto “... *limitarsi alle gare di appalto ...*”, piuttosto va estesa “... *a tutte le procedure concorsuali, specie a quelle ad inferiore grado di formalità, tra cui il procedimento qui in considerazione, anche perché il fine delle procedure attivate dalla Regione in relazione al P.S.R. ... ed alle varie " misure" di agevolazioni ed incentivi - in agricoltura e non - è quello di selezionare i progetti di più elevata fattibilità e con il maggior tasso di concretezza, contenendo nel fisiologico le dichiarazioni in rito di preclusione alle provvidenze...*” (cfr. T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 11-08-2012, n. 392, che, in quel caso, ha accolto la censura di violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, in presenza di elementi comunque sufficienti a garantire la provenienza e l'affidabilità della domanda, pur in presenza di clausole del bando che esigevano la sottoscrizione di tutti i documenti, ma in assenza di una chiara ed inequivoca portata escludente delle dette clausole; in quel caso, come nel nostro “...*Dalla lettura delle norme di bando emerge*” va, “*infatti, che le clausole di esclusione ... si riferiscono esclusivamente all'ipotesi che non siano soddisfatti i requisiti di ammissibilità ..., ivi compreso il criterio di inaffidabilità (requisiti soggettivi da possedere al momento della presentazione della domanda e requisiti oggettivi inerenti l'azienda agricola dove avviene l'insediamento) e che la domanda di aiuto non sia presentata secondo le modalità ed i termini indicati all'art. 9 e/o non sia prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 10*”).

I principi sopra compendati, come si può constatare, sono stati violati chiaramente nel caso di specie, in cui il bando non prescriveva che ciascun atto di progetto (ivi compreso il computo metrico) fosse specificamente sottoscritto dal tecnico e tanto meno a pena di esclusione.

Non lo prescriveva in modo esplicito e giammai clausola esclusiva di tal genere avrebbe potuto e potrebbe sostenersi in via interpretativa, atteso che anche in omaggio al principio di tassatività e tipicità delle cause di esclusione, le previsioni concorsuali di estromissione dalla competizione sono di stretta interpretazione, non essendo ammissibili operazioni ermeneutiche volte ad ampliarne o integrarne il contenuto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 768; sez. V, 13 maggio 2014, n. 2448; 5 dicembre 2014, n.

6028; 9 marzo 2015, n. 1178; 23 marzo 2015, n. 1565; sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2662; sez. III, 23 novembre 2015, n. 5304; TAR Puglia, Lecce, 8 agosto 2013, n. 1780; TAR Lazio, Roma, sez. III, 5 giugno 2013, n. 5625; 13 gennaio 2015, n. 404).

D'altra parte, con ulteriore illegittimità, l'Autorità non ha potuto né saputo addurre in motivazione (posto che motivo, ad ogni modo, non sussiste) quale mai potesse essere la ragione sostanziale (e non soltanto formalistica) che imponesse l'esclusione della domanda in considerazione (che imponesse di considerarla invalida) della “*documentazione progettuale non conforme*”.

IV

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI PROPORZIONALITÀ E LEALTÀ – VIOLAZIONE ART. 6, COMMA 1, LETT. B), L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE ART. 59 DEL REGOLAMENTO UE N. 1306/2013 ED ART. 4 REG. UE DI ESECUZIONE N. 809/2014 - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Ad ulteriore conforto del motivo che precede, e gradatamente ad esso, si denuncia che, in ogni caso, ove mai la sottoscrizione creduta nella specie difettare fosse stata reputata ad ogni modo necessaria ai fini del procedimento (sia perché previsto dalla *lex specialis* a pena di esclusione, sia comunque per ragioni sostanzialmente rilevanti) neppure per questo l'Amministrazione avrebbe potuto legittimamente escludere senz'altro la domanda di agevolazioni, di cui trattasi, come invece essa ha provveduto, con illegittimità, altresì, a monte, per quanto di ragione, anche della stessa *lex specialis* (qui del pari impugnata).

Piuttosto l'Amministrazione avrebbe dovuto invitare l'aspirante beneficiaria a regolarizzare, entro un congruo termine all'uopo accordato, l'irregolarità divisata (siccome ritenuta rilevante), così da escludere semmai la domanda solo decorso inutilmente detto termine: ciò “... *in virtù del principio del soccorso istruttorio, previsto anche nelle materie differenti da quelle degli appalti pubblici, ai sensi degli artt.6 e 12 della L. n. 241 del 1990 (Cons. St. Adun. Plen. n.9 del 2014) ...*” (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 30-07-2015, n. 1320, proprio in tema di sovvenzioni pubbliche).

Tale corretto e doveroso *modus operandi*, tuttavia illegittimamente disatteso nel caso di specie - in cui nessuna possibilità di regolarizzare è stata accordata alla odierna ricorrente prima di pronunciarne l'esclusione -, è invero corollario dei “... *principi di proporzionalità e di leale collaborazione che devono ispirare i rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini in tutti i campi dell'agere pubblico*” e che si riflettono nel “... *principio del giusto procedimento, in base al quale la P.A. è tenuta ad agire con lealtà nei rapporti con i privati, evitando di sanzionare omissioni meramente formali ...*”.

Da ciò, appunto, “... *consegue che la mancata apposizione di una sottoscrizione nel modulo contenente le dichiarazioni prescritte dall'avviso pubblico non consente di ritenere legittima la sanzione espulsiva ai danni della società ricorrente che avrebbe dovuto essere invitata a regolarizzare la dichiarazione incompleta, prima di essere esclusa dalla*

procedura” (cfr. T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 17-02-2014, n. 119; adde T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 30-07-2015, n. 1320; Cons. Stato Sez. V, Sent., ud. 03-12-2010, dep. 25-01-2011, n. 513).

Sotto questo aspetto il caso in esame è del tutto simile a quello deciso da T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 02-12-2005, n. 2163, sempre in materia di sovvenzioni pubbliche.

Il quale TAR, di fronte a ricorrente che aveva “... *presentato in allegato alla domanda il progetto ed il computo metrico con il timbro e la firma del legale rappresentante, ma sornito della firma del progettista*” ha appunto ritenuto “... *che tale omissione non potesse essere sanzionata con la non ammissibilità della domanda di contributo*”.

Infatti, “... *nel caso del progetto e del computo metrico poiché si tratta di atti redatti da privati, su incarico o comunque nell'interesse dello stesso istante, strettamente correlati all'oggetto della domanda e non aventi valenza dichiarativa o certificativa, la formulazione del bando, che in nessun punto richiede che essi siano debitamente firmati dal tecnico progettista, poteva anche indurre a seguire l'interpretazione fatta propria dalla ricorrente. Tale carenza poteva al più condurre l'ente a richiedere un'integrazione documentale oppure a disporre una successiva verifica sulla corrispondenza del progetto allegato alla domanda a quello presentato ai competenti uffici tecnici per il rilascio degli atti autorizzativi, ma non appare idonea a supportare un provvedimento di non ammissione*” (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 02-12-2005, n. 2163).

Infine, si denuncia che “... *l'Adunanza Plenaria (n.9 del 2014) ha chiarito che il <potere di soccorso sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, costituisce parametro per lo scrutinio della legittimità della legge di gara che, in assenza di una corrispondente previsione normativa, stabilisca la sanzione della esclusione; conseguentemente, è illegittima - per violazione dell'art. 6, co. 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché sotto il profilo della manifesta sproporzione - la clausola della legge di gara, nella parte in cui commina la sanzione della esclusione per l'inosservanza di una prescrizione meramente formale> ...*” (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 30-07-2015, n. 1320).

Di tal che, nella misura in cui si voglia denegatamente ritenere che il gravato agire (formalistico) della pubblica amministrazione (che ha comminato senz'altro l'esclusione senza esperire previamente i poteri ad esercizio necessario di soccorso) trovi, nella specie, giustificazione nella *lex specialis*, sono altresì le inerenti clausole di questa a dovere essere annullate per come espressamente si domanda in questa sede.

Invero “ *la clausola del bando di concorso prescrivente l'esclusione dell'impresa concorrente che non avesse sottoscritto tutte le dichiarazioni prescritte deve*” e può “*essere ritenuta legittima*” solo ed esclusivamente “*purché*” e in quanto unicamente “*riferita a quelle imprese che, seppure invitate a regolarizzare la documentazione incompleta, avessero*

rifiutato o omissso di farlo nel termine all'uopo indicato dall'Amministrazione” (cfr. T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, 02-12-2005, n. 2163).

Sotto questo profilo rileva la disciplina in tema di cosiddetto *errore palese* (secondo la nomenclatura comunitaria di cui all’art. 59 R.U.E n. 1306/2013 ed all’art. 4 Reg. UE di esecuzione n. 809/2014) che la *lex specialis* dettava all’art. 1.1. ultimo comma delle “disposizioni procedurali”.

Recita la clausola: “*La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l’elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall’Organismo Pagatore Arcea. L’eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all’indirizzo e-mail adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it.*”.

Due interpretazioni potrebbero apparire tali da porre tale clausola in contrasto con il potere/dovere di soccorso sopra richiamato: quella che vi voglia configurare un elenco di errori palesi tassativo, mediante rinvio alla circolare ARCEA, che, però, da parte sua, chiariva che l’elenco lì considerato era meramente esemplificativo (cfr. **doc. 15** allegato); e quella che vi voglia dividere attribuzione al richiedente dell’onere di individuare e rimediare egli medesimo, sua sponte, ai propri errori, entro venti giorni dalla domanda, senza possibilità che successivamente eserciti il potere/dovere di soccorso (come parrebbe evincersi, altresì da quanto previsto dall’art. 2.2., ultimo comma, “disposizioni procedurali” in tema di ricevibilità delle domande (“*L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità della domanda*”) e dall’art. 2.3. comma 6, “disposizioni procedurali” (“*In nessun caso sarà ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo relativamente agli errori palesi*”).

In tutti e due i casi, ove le interpretazioni paventate fossero denegatamente condivise, la *lex specialis* si manifesta illegittima (e come tale viene impugnata per quanto di ragione), perchè la disciplina comunitaria di cui alle norme richiamate in rubrica non pone invero limiti (né temporali né di oggetto) alla possibilità di rimediare ad errori palesi (avuto riguardo alla valutazione complessiva del caso particolare), richiedendo solo che il beneficiario abbia agito in buona fede.

D’altra parte, nel caso di specie, la buona fede della parte ricorrente è del tutto palese, avendo essa fatto affidamento sopra una *lex specialis* il cui contenuto era ed è tale da non intravedere alcun errore nella mancata specifica sottoscrizione e timbratura di ciascun atto di progetto (ivi compresi computo metrico ed elenco prezzi) da parte del tecnico, tanto meno errore rilevante a pena di esclusione, tanto più in circostanze tali (già evidenziate nel motivo

di ricorso che precede) da doversi riferire univocamente tutti detti elaborati al menzionato tecnico Dott. Agron. Sonni.

Anche sotto quest'ultimo profilo, come si può constatare, si apprezza l'illegittimità degli atti impugnati, per carenza di istruttoria e di motivazione.

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono gli estremi per l'emissione di misura cautelare che tuteli, nell'attesa del giudizio, l'interesse pretensivo di parte ricorrente (che vuole accedere ai finanziamenti domandati ed allo scopo aspira a che la sua domanda sia pertanto valutata ed inserita in graduatoria degli ammessi all'utile posto che le spetta), e specularmente dell'interesse procedimentale oppositivo (a che la domanda stessa non venga esclusa dalla procedura).

Sul *fumus* si è già detto.

Il danno grave ed irreparabile, in capo all'istante e in capo all'Ente, è di immediata percezione, avuto riguardo sia all'esaurimento, nelle more del giudizio di merito, delle agevolazioni disponibili (la cui provvista è di origine comunitaria), sia alla compromissione delle possibilità di avvio dell'investimento agrario agevolando per tutto il medesimo periodo, compromissione che sarà comunque definitiva, atteso che il tempo e le occasioni perse non saranno più recuperabili.

Lo stesso risarcimento, ancora, inerendo il danno anche a poste di difficile quantificazione economica, rischierebbe di lasciare sul campo partite prive di ristoro.

Aggiuntivamente, *“l'argomentazione ... che faceva leva sul risarcimento del danno, quale idonea garanzia di tutela delle posizioni soggettive sacrificate dal provvedimento ablatorio illegittimo, non risulta più compatibile con l'evoluzione della legislazione attuata con la fondamentale riforma di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 80 del 1998 come modificato dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000. Il noto mutamento normativo in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, dettato dall'esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale per quanto possibile rapida ed effettiva, è stato accompagnato, attraverso l'attribuzione al giudice del potere di disporre la reintegrazione in forma specifica, dal riconoscimento del preminente interesse del soggetto innanzi tutto ad impedire la lesione della posizione soggettiva, sul presupposto che il risarcimento per equivalente rappresenta comunque un ristoro di natura riparatoria reso necessario dall'impossibilità di conservare o recuperare la situazione quo ante, oggettivamente più favorevole”* (cfr., testualmente, Cons. St., V, dec. 7 ottobre 2002, n. 5284).

D'altra parte la tutela risarcitoria, o anche la reintegrazione informale specifica, che intervengano a danno inflitto, si risolvono in chiaro pregiudizio per le finanze erariali e per gli interessi pubblici che vi sono correlati.

Sicchè la concessione della misura cautelare, che nella specie si può strutturare sotto forma di ammissione con riserva (cfr. TAR Catanzaro Ord. 356/2017, nella medesima

materia), si rappresenta come la migliore prospettiva di perseguimento dell'interesse pubblico e privato, nel caso di specie.

P.Q.M.

SI CHIEDE

Voglia codesto On.le TAR, previa sospensione, accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso verrà corrisposto come per legge.

Roma, 12 febbraio 2019

Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani

Avv. Gianfranco Spinelli